



**CAMERA CIVILE
DEGLI AVVOCATI
DI UDINE**

La giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione di cui alla sentenza 19246 del 9.9.2010. Un possibile rimedio.

Con sentenza n.19246 del 9 settembre 2010, le Sezioni Unite della Cassazione pronunciandosi su diversa fattispecie e con una sorta di *obiter dictum*, degno di miglior sorte solo che si pensi al diverso ed incontrastato orientamento consolidatosi nel corso di decenni, ha affermato che *non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art.645 CPC prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti alla metà*. Quindi in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il termine per la costituzione in giudizio dell'attore (convenuto sostanziale) è sempre di cinque giorni.

A contrastare la statuizione non sarà certamente opportuno entrare nel merito né delle motivazioni che supportano la sentenza né delle conseguenze che scaturiranno dalla eccezione di improcedibilità che da tale sentenza viene "suggerita"; varrà, invece, invocare l'istituto della rimessione in termini di cui all'art.153 secondo comma c.p.c. che consente una diversa e meno restrittiva interpretazione rispetto a quella fin qui generalmente affidata all'art.184 *bis* c.p.c., chiaro essendo che nel caso di iscrizione a ruolo nei dieci giorni ed assegnazione a controparte del termine ordinario, si è incorso in un errore scusabile (semprecchè di errore si possa parlare) quantomeno perché allo stesso "indotti" da un mai diversamente rilevato e quindi incontrastato e consolidato orientamento, in relazione alle norme che regolano il processo.

In sostanza: la costante interpretazione, anche da parte della giurisprudenza di legittimità, se proprio non può essere valutata come regola, potrà essere valutata come causa di un errore scusabile e come tale meritevole di tutela soprattutto per le conseguenze che l'improvviso mutamento dell'interpretazione comporta: l'improcedibilità della opposizione con ogni inerente conseguenza.

D'altro canto in tal senso dà conforto l'ordinanza n.14627 resa dalla stessa Corte di Cassazione in data 17 giugno 2010, secondo la quale: *alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art.184 bis cod.proc.civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza dell'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso*.

Non sembra arduo, quindi, prevedere che il Giudice del merito possa pronunciare, anche d'ufficio, una ordinanza di remissione in termini per quelle opposizioni per le quali l'opponente, assegnando all'opposto termini ordinari, ha iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni.

Intanto, come ci è stato reso noto, a meglio precisare ed a superamento di ogni possibile diversa interpretazione, il CNF ha richiesto un urgente intervento normativo interpretativo dell'art.645 c.p.c.

Avv. Mario
Marino